

Bando per il contributo alle spese di locazione abitativa sostenute nell'anno 2026 dagli studenti universitari fuori sede

Art.1 – Premessa

1. Il presente bando è emanato in attuazione dell'art. 1, commi 526 e 527 della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, come modificati dal comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, introdotto in sede di conversione dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, ed in conformità al Decreto MUR n. 630 del 10 settembre 2025.

Art. 2 – Finalità

1. Come disposto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 526: *<<Al fine di sostenere gli studenti fuori sede appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro che, iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario.>>*

2. Come disposto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 527: *<<Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.>>*

Art. 3 – Destinatari

1. Sono soggetti destinatari del beneficio gli studenti fuori sede - residenti in luogo diverso rispetto a quello ove è ubicato l'immobile locato - iscritti per l'anno accademico 2025/2026 presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

2. Non accedono al fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario.

Art. 4 – Requisiti

1. Gli studenti che richiedono il contributo alle spese di locazione abitativa sostenute nell'anno 2026 di cui all'art. 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) risultare regolarmente iscritti per l'a.a. 2025/2026 presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
 - b) aver sostenuto documentate spese di locazione abitativa durante l'esercizio finanziario di riferimento (2026);
 - c) avere un indice della situazione economica equivalente per l'università non superiore a 20.000,00 euro. A tal fine, si considera l'ultimo ISEE già in possesso dall'Ateneo per le annualità 2025 o 2026 o derivante da una nuova dichiarazione presentata dagli studenti; gli studenti richiedenti possono avvalersi anche dell'ISEE corrente ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013;
 - d) non usufruire di "altri contributi pubblici per l'alloggio" nell'esercizio di riferimento, con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico;
 - e) essere studente fuori sede residente in luogo diverso rispetto a quello in cui è ubicato l'immobile locato (per fuori sede si intende: residente in località dalle quali si impiega oltre 90 minuti per il trasferimento alla sede del corso; per la definizione completa consultare il bando benefici del diritto allo studio a.a. 2025/2026);
 - f) per gli iscritti al primo anno di corso: essere iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
 - g) per gli studenti iscritti al secondo anno di corso: aver conseguito almeno 10 cfu entro il 10 agosto 2025;
 - h) per gli studenti iscritti oltre il secondo anno di corso e fino al primo anno fuori corso oltre la durata normale del corso: aver conseguito almeno 25 cfu dall'11 agosto 2024 al 10 agosto 2025.
2. Il requisito di cui alle lettere g) e h) non è richiesto per gli studenti con disabilità e con invalidità pari o superiore al 66% o ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge n. 104.

Art. 5 – Non cumulabilità

1. Il rimborso del canone di locazione non è cumulabile con altri contributi pubblici per l'alloggio, con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico, con riferimento all'a.a. 2025/2026.
2. Rientra tra i contributi incompatibili anche, ma non solo, la borsa di studio da fuori sede a.a. 2025/2026.

Art. 6 – Risorsa

1. Il tetto massimo nazionale di spesa corrisponde all'importo totale del fondo.
2. L'importo pro capite del contributo che verrà riconosciuto agli studenti aventi diritto è determinato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con successivo provvedimento in rapporto al tetto di spesa e al numero complessivo degli studenti aventi diritto che verrà comunicato al Ministero da parte di tutti gli Atenei statali non a carattere residenziale.
3. Effettuate le verifiche e i controlli sulle istanze presentate dai richiedenti anche in raccordo con gli Enti per il diritto allo studio delle regioni con riguardo alla non cumulabilità con altri contributi pubblici per l'alloggio, gli Atenei, entro l'11 settembre 2026, comunicano al Ministero dell'Università e della Ricerca il numero dei propri studenti aventi diritto al contributo.
4. Il Ministero dell'Università e della Ricerca, sulla scorta dei dati ricevuti, con decreto direttoriale individua l'importo pro capite del contributo da riconoscere agli studenti in rapporto alle risorse disponibili e al numero complessivo di aventi diritto comunicato dai diversi Atenei, e assegna ad ogni singola Università la quota parte delle risorse di cui all'art. 1, comma 526, della legge n. 178/2020 in ragione del numero di studenti dalla stessa comunicato al Ministero.
5. Le università, sulla base delle risorse assegnate dal MUR, provvedono ad erogare il contributo ai loro studenti aventi diritto. È in ogni caso fatta salva la possibilità per le Università di integrare le disponibilità con fondi propri.
6. Le università provvedono a determinare, in concreto, la somma spettante a ciascuno studente beneficiario, tenendo conto che l'importo del contributo da corrispondere non può in nessun caso eccedere l'importo della spesa effettivamente sostenuta dallo studente per la locazione e dallo stesso documentata, come risultante all'esito delle opportune verifiche effettuate dall'ateneo.

Art. 7 – Rimborso

1. L'Ateneo, entro la fine del mese successivo rispetto alla data di emanazione del decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 4, provvede all'erogazione del contributo alle spese di locazione agli studenti aventi diritto, sulla base delle risorse disponibili e fino alla concorrenza delle stesse.
3. Gli importi spettanti ai beneficiari verranno erogati mediante accredito sulla Carta d'Ateneo in dotazione a ciascun studente (in caso di badge inattivo, su iban alternativo indicato dallo studente mediante l'apposita funzione "IBAN" all'interno dello "Sportello online").

Art. 8 – Modalità di presentazione delle richieste

1. Le richieste di contributo alle spese di locazione abitativa sostenute nell'anno 2026 dagli studenti universitari fuori sede potranno essere presentate a partire dal 7 luglio 2026 e fino al 6 agosto 2026. Non si applicano proroghe in considerazione della modalità telematica di presentazione della domanda.

2. Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente mediante l'apposita funzione "Rimborso canone di locazione" all'interno dello "Sportello online" disponibile sul sito web di Ateneo al seguente link:

<https://www.unimib.it/servizi/diritto-allo-studio-tasse-150-ore>

3. Per accedere allo "Sportello online" bisogna essere in possesso delle credenziali di Ateneo. In mancanza occorre effettuare la registrazione su "Segreterie online" al seguente link:

<https://s3w.si.unimib.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do>

4. Gli studenti richiedenti il rimborso dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda su sportello online la seguente documentazione:

a) contratto di affitto valido;

b) ricevuta di registrazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

5. Per contratto di affitto valido si intendono i contratti di locazione stipulati entro il 6 agosto 2026, intestati o cointestati allo studente, per abitazioni ubicate nei pressi della sede dei corsi frequentati, regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate, ed in corso di validità nell'anno solare 2026.

6. Le domande incomplete della suddetta documentazione non potranno essere accolte.

Art. 9 – Esiti e graduatorie

1. Gli esiti verranno pubblicati su sportello online.

2. A seguito delle verifiche effettuate dall'Ufficio Diritto allo Studio e Residenze sulle istanze presentate, verrà stipulata e pubblicata una graduatoria provvisoria entro il 21 agosto 2026 con l'indicazione della sola idoneità al contributo o i motivi di esclusione.

3. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati esclusivamente tramite l'apposito modulo su sportello online, entro il 27 agosto 2026.

4. Valutati i ricorsi, verrà stipulata e pubblicata la graduatoria definitiva entro l'11 settembre 2026; tale graduatoria rappresenterà il fabbisogno definitivo che verrà comunicato al MUR.

5. Successivamente all'emanazione del decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 4 da parte del MUR, verrà comunicato sul sito istituzionale di Ateneo l'importo pro capite spettante a ciascun beneficiario.

Art. 10 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 s.m.i. è il Capo Settore Servizi agli Studenti - Area Didattica, Servizi agli Studenti e Sviluppo Internazionale.

2. Per informazioni relative al presente bando, gli studenti possono scrivere a dsu@unimib.it

3. I dati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR). È possibile prendere visione della informativa al seguente link:

https://www.unimib.it/sites/default/files/2026-04/1_INFORMATIVA%20PER%20STUDENTI%20E%20UTENTI_AREA%20DIDATTICA_REV_MARZO%202026.docx.pdf